

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 14/2015****del 25 febbraio 2015****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/502]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «triclabendazolo» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «cabergolina» ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide» ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «closantel» ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «clorsulon» ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 0676**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 5),
- **32014 R 0677**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 8),
- **32014 R 0681**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 11),
- **32014 R 0682**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 14),
- **32014 R 0683**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 17).»

⁽¹⁾ GU L 180 del 20.6.2014, pag. 5.⁽²⁾ GU L 180 del 20.6.2014, pag. 8.⁽³⁾ GU L 182 del 21.6.2014, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 182 del 21.6.2014, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 182 del 21.6.2014, pag. 17.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 676/2014, (UE) n. 677/2014, (UE) n. 681/2014, (UE) n. 682/2014 e (UE) n. 683/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.